

Deliberazione n. 187 del 18 ottobre 2018

OGGETTO: *Modifiche alle disposizioni del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di reclutamento del personale*

**Schema di deliberazione n. ----- del -----
Verbale n. 28**

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed in particolare gli articoli 6, 35, 35 bis, 37, 38 e 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) e successive modifiche.

VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3 (Linee guida sulle procedure concorsuali);

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, e, in particolare, le disposizioni in materia di reclutamento del personale;

CONSIDERATO che alla luce delle modifiche legislative intervenute in tema di programmazione del triennale dei fabbisogni di personale e di reclutamento dello stesso è necessario procedere ad un riordino delle disposizioni relative al reclutamento del personale di categoria, contenute nel Regolamento al fine di renderle coerenti con la intervenuta normativa e di eliminare le antinomie;

RITENUTO che il lavoro di approfondimento, propedeutico alla elaborazione della proposta di Regolamento di organizzazione, svolto dal gruppo di lavoro denominato "*Gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta di Regolamento di Organizzazione*" costituito con determinazione 22 settembre 2017, n. 668 e segnatamente le disposizioni relative al reclutamento del personale sia un valido supporto ai fini delle modifiche da apportare al Regolamento;

VISTO l'Allegato A (Modifiche alle disposizioni del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di reclutamento del personale);

all'unanimità dei presenti ed in seduta stante

Delibera

1. di approvare l'Allegato A (Modifiche alle disposizioni del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di reclutamento del personale);
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A

ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 OTTOBRE 2018, N. 187

Al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 100:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con apposito bando, approvato dal segretario generale, su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con determinazione del segretario generale, su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale, ed è immediatamente efficace. La stessa è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.>>;

2. all'articolo 101, comma 1, le parole da: <<con atto>> a: <<di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del segretario generale, su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale>>;

3. dopo l'articolo 101 è inserito il seguente:

<<101 bis
(Disposizione di rinvio)

1. Per la predisposizione del bando di concorso, la presentazione delle domande di ammissione e per ogni altro aspetto o procedura previsti per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII, capo II in quanto compatibili e, comunque, le norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui alla normativa vigente. >>;

4. all'articolo 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: <<responsabile del ruolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<segretario generale>>;

b) al comma 4 le parole: <<responsabile del ruolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<segretario generale>>;

5. al comma 5 dell'articolo 111 le parole: <<ai soggetti preposti>> sono sostituite dalle seguenti: <<al segretario generale>>;

6. l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

<<Art. 132
(Programmazione dei fabbisogni di personale)

1. I provvedimenti relativi all'avvio delle procedure di reclutamento del personale di cui agli articoli 100 e 136 sono adottati dal segretario generale, su proposta della struttura competente in materia di personale, sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, l'Ufficio di presidenza adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora siano individuate eccedenze di personale si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

3. Il piano definisce le linee di indirizzo per assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 del d. lgs. 165/2001. Inoltre indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, sono indicati la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Il piano di cui al comma 2 è adottato annualmente su proposta del segretario generale.>>;

7. al Titolo VII Ordinamento del personale non dirigente, dopo le parole: <<Capo II Reclutamento del personale>> le parole: <<Sezione I Disposizioni generali>> sono soppresse;

8. dopo l'articolo 133 bis, ed all'inizio del capo II Reclutamento del personale, è inserito il seguente:

<<Art. 133 ter
(Disposizioni generali)

1. Il presente capo disciplina le procedure per il reclutamento del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale a copertura di posti vacanti e programmati, negli organici del medesimo.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nonché in ogni altra disposizione normativa e contrattuale in materia di reclutamento del personale. >>;

9. l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

<<Art. 134
(Requisiti generali)

1. Possono accedere all'impiego presso il Consiglio regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali. Qualora la natura del servizio o oggettive necessità lo richiedano, l'amministrazione può

prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) assenza di condanne penali definitive per reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati per motivi disciplinari o dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi della vigente normativa;

g) titolo di studio previsto dal bando. Per i titoli di studio acquisiti in stati membri dell'Unione europea o stati esteri i candidati devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento previsto dalla vigente normativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 165/2001, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.

3. Per l'ammissione a particolari profili professionali l'amministrazione può prescrivere ulteriori requisiti.

4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Relativamente al possesso del provvedimento di riconoscimento previsto dalla vigente normativa per i titoli di studio acquisiti in stati membri dell'Unione europea o stati esteri di cui al comma 1, lettera g), il bando potrà stabilire un termine diverso. In tal caso il candidato dovrà comunque aver presentato presso la competente autorità, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento previsti dalla vigente normativa.

6. L'amministrazione può con provvedimento motivato disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle procedure selettive, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti previsti.>>>

10. l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

<<Art. 135
(Titoli di studio)

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego presso il Consiglio regionale sono i seguenti:

a) categoria A: licenza di scuola secondaria di primo grado;

b) categoria B:

- 1) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico - economica B1: licenza di scuola secondaria di primo grado ed eventuale specializzazione professionale;
- 2) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico - economica B3: diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di qualifica o attestato di qualificazione professionale;
- c) categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- d) categoria D: laurea (L) oppure laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

2. Qualora il bando di concorso riguardi specifiche professionalità possono essere previsti ulteriori requisiti rispetto a quelli di cui al comma 1.>>;

11. dopo l'articolo 135 le parole: <<Sezione II Accesso dall'esterno>> sono soppresse;
12. l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

<<Art. 136
(Modalità di accesso)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 132, mediante:

- a) concorso pubblico per esami e per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte anche all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
- b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
- c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) e successive modifiche.

2. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 132, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 è reclutato il personale a tempo parziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

4. L'Ufficio di presidenza adotta appositi indirizzi per l'utilizzazione, nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale, di forme di contratti di lavoro flessibile ai sensi della normativa vigente in materia. >>;

13. l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

<<Art. 137
(Bando di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, sono indetti con apposito bando approvato dal segretario generale, su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale.

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché dell'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Esso deve, altresì, indicare:

- a) il numero e la tipologia delle posizioni da ricoprire;
- b) la tipologia di selezione prevista;
- c) le percentuali dei posti riservati al personale interno e a favore di determinate categorie;
- d) le materie oggetto delle prove;
- e) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
- f) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'accesso all'impiego;
- g) i titoli culturali e professionali valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami;
- h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
- i) le disposizioni atte a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- l) le modalità di comunicazione con i candidati. >>;

14. l'articolo 138 è sostituito dal seguente:

<<Art. 138
(Presentazione delle domande di ammissione)

1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate, in conformità alle previsioni contenute nel bando di concorso, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale. >>;

15. gli articoli 139 e 140 sono abrogati;

16. l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

<<Art. 141
(Concorso per esame)

1. I concorsi per esami consistono:
 - a) per i profili professionali della categoria D: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche più diffuse. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente;

b) per i profili professionali della categoria B e C: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della categoria D consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle categorie inferiori, il relativo bando di concorso può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. Fermo restando quanto previsto dal d.p.r. 487/1994, per lo svolgimento delle procedure concorsuali può essere previsto, ove necessario, il ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione oppure direttamente di selezione in sostituzione delle prove scritte.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

5. I contenuti e/o lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3 possono essere predisposti da esperti o da società specializzate nella selezione del personale selezionandoli tra quelli di comprovata professionalità, con procedure che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza della scelta. >>;

17. l'articolo 142 è sostituito dal seguente:

<<Art. 142
(Concorso per titoli ed esami)

1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 6 del d.p.r. 487/1994 e dall'articolo 141.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. >>;

18. l'articolo 142 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 142 bis
(Concorsi per esame e titoli ed esami con procedure informatizzate)

1. Per le procedure concorsuali di cui all'articoli 141 e 142 che prevedono prove preselettive o selettive con procedure informatizzate o soltanto prove scritte mediante procedure informatiche con i risultati rilevati con sistema computerizzato a lettore ottico, il bando stabilisce idonee procedure per garantire l'imparzialità e la trasparenza dei procedimenti assicurando ai candidati il diritto di opzione per estrazione di quesiti alternativi riportati in buste chiuse, individuate con lettere o numeri progressivi tenuto conto sia della consistenza numerica dei partecipanti al concorso sia dei locali utilizzati.>>;

19. dopo l'articolo 142 bis è inserito il seguente:

<<Art. 142 ter
(Prova preselettiva)

1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.

2. La prova preselettiva è articolata in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza di elementi, fondamenti, nozioni di cultura generale, del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logica del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere superato qualora risultino più candidati collocati *ex aequo* nell'ultimo posto utile in graduatoria.

5. Per la pubblicazione del diario della prova di preselezione si provvede con le medesime procedure previste per la prova scritta.>>;

20. l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

<<Art. 143
(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, di seguito nell'ambito del presente capo denominate commissioni, sono nominate con provvedimento del segretario generale su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale.

2. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, con procedure che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza della scelta. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001.

3. Non possono far parte delle commissioni, coloro i quali versano nelle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dall'articolo 143 bis.

4. Le commissioni, in particolare, sono composte:

a) per i concorsi banditi per il reclutamento dei profili professionali relativi alla categoria D:

1) dal presidente scelto tra:

1.1) consiglieri di Stato o magistrati o avvocati dello Stato con qualifica equiparata;

1.2) dirigenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni;

1.3) professionisti competenti in materia o esperti di elevata qualificazione professionale per le materie di cui al bando di concorso;

1.4) da soggetti iscritti da almeno cinque anni ad albi o registri, nel caso in cui il bando di concorso richieda, quale requisito di partecipazione al concorso stesso, l'iscrizione ad un albo o registro professionale;

2) da due esperti nelle materie oggetto del concorso;

3) da un funzionario appartenente alla categoria D, che svolge le funzioni di segretario;

b) per i concorsi banditi per il reclutamento dei profili professionali relativi alle categorie B e C:

1) dal presidente scelto tra:

1.1) dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione;

1.2) professionisti competenti in materia o esperti di elevata qualificazione professionale nelle materie del concorso;

2) da due esperti nelle materie oggetto del concorso;

3) da un funzionario appartenente alla categoria D, che svolge le funzioni di segretario;

c) per le prove selettive relative ai profili per il cui accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e successive modifiche:

1) dal presidente scelto tra:

1.1) dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione;

1.2) professionisti competenti in materia o esperti di elevata qualificazione professionale nelle materie del concorso;

1) da due esperti nelle materie oggetto della selezione;

2) da un funzionario appartenente alla categoria D, che svolge le funzioni di segretario.

3. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, le commissioni per esami o per titoli ed esami, fermo restando il presidente, possono

essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti la commissione.

6. Alle commissioni di cui al comma 4, lettere a) e b), possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. >>;

21. dopo l'articolo 143 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 143 bis
(Incompatibilità e inconfiribilità)

1. Non possono essere nominati componenti di commissione, coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 - b) siano stati condannati in giudizi di responsabilità contabile;
 - c) abbiano procedimenti penali per i medesimi reati di cui dalla lettera a) o contabili pendenti a proprio carico;
 - d) siano stati interdetti dai pubblici uffici;
 - e) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nel biennio antecedente la nomina.

2. Non possono, inoltre, essere conferiti incarichi in seno alla commissione a coloro che:
 - a) siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione;
 - b) ricoprano cariche politiche;
 - c) siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - d) abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento nei confronti dei partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado, di coniugio, di affiliazione o di convivenza abituale, oppure, per grave inimicizia o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

3. Per il conferimento dell'incarico di componente di commissione, i dipendenti devono appartenere ad una categoria superiore a quella a cui il concorso si riferisce.

Art 143 ter

(Compensi dei componenti delle commissioni)

1. Ai dipendenti nominati componenti di commissione nei concorsi indetti dall'amministrazione non può essere attribuito alcun compenso. Agli stessi compete, ove spettante, il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario relativo all'attività di componente o segretario svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.

2. I compensi spettanti ai soggetti esterni nominati come componenti delle commissioni i sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche). >>;

22. l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

<<Art. 145

(Adempimenti della commissione)

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità e inconferibilità di cui all'articolo 143 bis.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione, previo accertamento dell'identità personale dei concorrenti, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Successivamente, constatata l'integrità della chiusura dei tre plichi o del plico contenente i temi, fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine deve essere giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione da inoltrare al struttura competente in materia di personale. >>;

23. gli articoli 146, 147 e 148 sono abrogati;

24. l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

<<Art. 149

(Approvazione graduatorie)

1. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con determinazione del segretario generale, su proposta del responsabile della struttura competente in materia di personale, ed è immediatamente efficace. La stessa è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. >>;

25. l'articolo 150 è sostituito dal seguente:

<<Art. 150

(Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati vincitori)

1. Successivamente all'approvazione della graduatoria, la struttura competente in materia di personale effettua su tutti i candidati vincitori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dagli stessi ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale, decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

3. Delle operazioni di controllo effettuate dalla struttura competente in materia di personale è redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile della struttura e copia dello stesso è trasmesso al segretario generale.>>;

26. l'articolo 151 è sostituito dal seguente:

<<Art. 151

(Assunzioni in servizio)

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale della categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è stabilita dal CCNL relativo al personale non dirigente del comparto funzioni locali.

2. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. >>;

27. gli articoli 152, 153, 154 e 155 sono abrogati;

28. la Sezione III, del Capo II, del Titolo VII è abrogata.